

Decreto di costituzione della Commissione Diocesana per le chiese e per gli altri immobili non più rispondenti alle esigenze pastorali originarie

Il patrimonio di luoghi sacri dell'Arcidiocesi di Milano, soprattutto le chiese, costituisce un bene materiale e spirituale che è affidato in primo luogo alla custodia di chi ne ha la titolarità *pro tempore* ed è chiamato a rispettarne la destinazione originaria. Si deve tuttavia considerare che il mutare delle situazioni può comportare che delle chiese, originariamente destinate a un determinato servizio pastorale (in primo luogo di carattere parrocchiale), si trovino in una situazione di fatto «non più rispondente alla propria funzione originaria», il che comporta la responsabilità, da parte dell'Ordinario diocesano, di valutare se non sia il caso di individuare una destinazione «ad altre finalità pastorali o, secondo la normativa canonica e con tutte le necessarie cautele, procedere a una chiusura al culto» (Sinodo diocesano 47°, cost. 141 § 3). Analoga valutazione è richiesta, sebbene di diverso valore, anche per altri immobili destinati all'uso pastorale che risultino non più rispondenti al fine pastorale cui sono stati originariamente destinati e per i quali si deve provvedere a una diversa destinazione, che implica anche il giudizio dell'Ordinario diocesano.

Al fine di favorire un adeguato discernimento in un ambito tanto complesso, in cui sono in gioco molteplici e rilevanti valori, con il presente atto,

COSTITUIAMO

la **Commissione diocesana per le chiese e per gli altri immobili non più rispondenti alle esigenze pastorali originarie**, che, tenendo conto degli aspetti pastorali, liturgici, canonici, giuridici, economici ed ecumenici, è retta nella sua azione dal seguente **Regolamento**, che viene approvato *ad experimentum* per i prossimi tre anni:

Compiti:

1 – Favorire, anche sollecitando altre competenze, una lettura del territorio diocesano attenta ai mutamenti in atto, sia sotto il profilo urbanistico e della distribuzione della popolazione che sotto il punto di vista del modo in cui la comunità cristiana può svolgere più adeguatamente la sua missione al servizio del Vangelo.

2 – Ricevere dai parroci, dai responsabili di comunità pastorali, dai decani, dai Vicari episcopali di Zona o da realtà ecclesiali non parrocchiali (quali ad es. istituti di vita consacrata o cappellanie) segnalazioni relative a singole chiese (o altri luoghi di culto) o altri immobili per i quali si ritiene non più opportuna l'attuale destinazione pastorale, oppure sollecitare per propria iniziativa tale valutazione rispetto a situazioni che giungono in altro modo all'attenzione della Commissione.

3 – Se la predetta valutazione approda all'esito di ritenere opportuna la ricerca di una nuova destinazione per i predetti luoghi, la Commissione promuove la ricerca di nuove finalità, nell'ambito del culto cattolico e dell'attività pastorale della Chiesa cattolica, quali: a) finalità pastorali non parrocchiali; b) assegnazione a comunità linguistiche straniere; c) assegnazione a fedeli cattolici di rito orientale; d) assegnazione ad altri soggetti ecclesiali (ad es. associazioni).

4 – Nel caso in cui non sia possibile individuare nuove finalità nell'ambito del culto e della pastorale della Chiesa Cattolica, la Commissione valuterà la possibilità di concedere l'utilizzo del luogo (a tempo determinato, se si tratta di un luogo di culto) a una Chiesa sorella o a una comunità ecclesiale non cattolica, secondo quanto stabilito (per le chiese) dal direttorio ecumenico del 25 marzo 1993 al n. 137; se si tratta di affidare una chiesa a una Chiesa orientale non cattolica saranno osservate anche le disposizioni date dalla CEI nel *Vademecum* per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici del 23 febbraio 2010, ai nn. 67-72.

5 – Verificata l'impercorribilità delle ipotesi precedenti si potranno valutare ipotesi ulteriori, quali: destinazione del luogo a usi pastorali diversi da quelli originali (ad es. una chiesa può diventare luogo per attività caritative, sala per attività parrocchiali, luogo per la custodia delle ceneri dei defunti¹); locazione dell'immobile, garantendo che i proventi siano destinati ai fini propri della Chiesa; alienazione, sempre destinando i proventi ai fini propri della Chiesa; demolizione. Se si tratta di un luogo sacro, tali opzioni comportano la riduzione a uso profano non indecoroso, che è possibile «solo eccezionalmente e con le autorizzazioni specificamente richieste²» (Sinodo diocesano 47°, cost. 341 § 2; cf C.J.C. can. 1222; CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 settembre 2005, n. 128) e sempre garantendo, per quanto possibile, che sia evitato qualsiasi futuro uso «non indecoroso» dell'edificio (ad es. concedendo l'edificio per attività culturali o per attività proprie di enti pubblici). Nelle valutazioni di questo paragrafo si terranno presenti anche i criteri di perequazione tra gli enti ecclesiastici e in particolare le indicazioni date dalla *Commissione diocesana* «l'interesse è la comunione».

6 – La Commissione è invitata a trasmettere, in forma di suggerimento, all'Arcivescovo elementi di carattere generale che dovessero emergere dalla sua attività e che risultano essere utili per promuovere nel modo più adatto ai tempi il rapporto della Chiesa con il territorio.

Attività:

7 – Per ogni luogo che giunge alla valutazione della Commissione devono essere acquisite informazioni relative: alla situazione pastorale complessiva in cui si situa l'immobile (comprensiva di una più ampia valutazione di carattere socio-urbanistico), alla presenza di altri edifici nel territorio contiguo che svolgono attività simili, allo stato canonico del luogo (se si tratta di un luogo sacro, verificare se è considerato tale solo di fatto, benedetto o dedicato), al suo stato di sviluppo, allo stato di conservazione (con l'evidenziazione di eventuali criticità di carattere strutturale o relative alla situazione degli impianti, ad

es. di illuminazione e di riscaldamento), al valore storico-artistico (con la presenza o meno di eventuali tutele), alle problematiche che il luogo pone in termini di gestione.

8 – In riferimento ad ogni immobile che giunge alla valutazione della Commissione devono essere acquisiti i pareri: del soggetto proprietario, di chi lo utilizza (se si tratta di una parrocchia deve essere acquisito anche il parere del Consiglio pastorale parrocchiale) e di quanti sovrintendono alla vita pastorale del territorio (decano, Vicario episcopale di Zona).

9 – L'Ufficio per i migranti informa in modo continuativo la Commissione, per il tramite del Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale, delle esigenze delle comunità cattoliche di lingua straniera o dalle comunità cattoliche di rito orientale, di cui tiene conto un resoconto ordinato e argomentato, rapportato all'intero territorio diocesano.

10 – Il Servizio per l'ecumenismo e il dialogo informa in modo continuativo la Commissione, per il tramite del Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale, delle richieste provenienti dalle Chiese sorelle o dalle comunità ecclesiali non cattoliche, di cui tiene un resoconto ordinato e argomentato, rapportato all'intero territorio diocesano e comprensivo degli elementi di valutazione stabiliti dal *Vademecum* per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici al n. 67 (applicabili, *mutatis mutandis*, anche ai non cattolici che non sono di rito orientale).

11 – Per le questioni amministrative e giuridiche la Commissione si rivolgerà, rispettivamente, all'Ufficio amministrativo diocesano e all'Avvocatura.

12 – In riferimento ad ogni immobile per il quale si riconosce l'opportunità di addivenire a una diversa definizione del suo utilizzo la Commissione è chiamata ad esprimere un orientamento, che viene assunto dal Presidente, sulla base del parere espresso dai membri della Commissione e dopo aver informato l'Arcivescovo.

13 – Gli orientamenti espressi dalla Commissione (che possono concernere opzioni quali l'individuazione di una nuova destinazione pastorale o l'affidamento a una comunità non cattolica o la scelta di individuare altre destinazioni, stabilendone le condizioni), condivisi con i soggetti proprietari, devono essere formalizzati mediante atti giuridici, emessi dall'autorità diocesana (ad es. l'affidamento di una chiesa a una comunità non cattolica con decreto dell'Ordinario o la riduzione ad uso profano con decreto dell'Arcivescovo) o con il suo consenso (ad es. l'autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato o di un altro atto giuridico per l'affidamento o la cessione dell'immobile a terzi): per l'emissione di tali atti si agirà nel rispetto delle procedure vigenti a livello diocesano e delle competenze autorizzative di livello superiore (Santa Sede).

14 – Con l'autorizzazione dell'Arcivescovo la Commissione può delineare delle procedure relative all'assunzione e al perfezionamento degli orientamenti concernenti il proprio ambito di competenza (di carattere generale o in riferimento a una tipologia specifica), in cui definire anche il rapporto con i diversi organismi della Curia Arcivescovile.

Composizione:

15 – La Commissione è composta di sette membri, uno dei quali è il Vicario generale, che la presiede.

16 – Sono membri di diritto anche gli Ordinari da cui dipendono l'ambito amministrativo (il Moderatore di Curia e Vicario episcopale per gli Affari generali) e gli ambiti dell'ecumenismo e dei migranti (il Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale), nonché il Vicario episcopale di Zona di volta in volta competente in riferimento alla chiesa o ad altro immobile oggetto di valutazione.

17 – L'Arcivescovo nomina per un triennio altri tre membri, scegliendoli tra quanti operano negli ambiti giuridici e amministrativi della Curia arcivescovile e tra quanti si segnalano per una peculiare competenza pastorale.

18 – L'Arcivescovo nomina un Segretario della Commissione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri, con il compito di trasmettere gli atti di convocazione, predisporre il materiale necessario per lo svolgimento delle sessioni, seguire lo svolgimento delle riunioni, redigere i verbali.

19 – Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione il parroco o, se non si tratta di una parrocchia, il soggetto che ha la responsabilità dell'immobile di volta in volta considerato, così come uno o più esperti la cui competenza può apparire di volta in volta opportuna.

Affidiamo le presenti disposizioni alle Parrocchie e alle altre realtà ecclesiali presenti in diocesi perché possano favorire la migliore custodia del patrimonio di luoghi di culto e di altri immobili loro affidati, in favore del maggior bene delle anime.

Milano, 15 maggio 2017
Prot. Gen. n. 01155

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

NOTE

¹ Cfr Congregazione per la dottrina della fede, *Ad resurgendum cum Christo*, 15 agosto 2016, n. 5.

² Si consideri in particolare l'obbligo di acquisire il parere del Consiglio presbiterale, che di norma delega tale competenza al Collegio dei Consultori.

Decreto riduzione uso profano Chiesa di Cristo Re nella Parrocchia di S. Ildefonso in Milano

Oggetto: Riduzione ad uso profano Chiesa di Cristo Re nella Parrocchia di S. Ildefonso in Milano
Prot. Gen. n. 01084

Da molti anni la Chiesa di *Cristo Re*, edificata nel territorio della Parrocchia di *S. Ildefonso* in Milano, è stata alienata dalle *Suore Ancelle del Sacro Cuore di Gesù*, che ne curavano l'utilizzo, all'Associazione *Colombano e Bonifacio*, con sede in Milano ed è priva di qualsiasi forma di uso liturgico.

Per le esigenze di culto dei residenti nel quartiere, come attestato anche dal Parroco della Parrocchia di *S. Ildefonso*, non è più di utilità la presenza della chiesa e non si intravedono altre possibilità di utilizzo dell'edificio sacro per il culto cattolico.

L'Associazione *Colombano e Bonifacio* chiede ora di poter ridurre l'immobile a uso profano non indecoroso per valorizzare una diversa possibile destinazione che possa essere di sostegno alle finalità dell'Ente, garantendo che è del tutto escluso qualsiasi uso indecoroso dello stesso; visto pertanto il can. 1222 del Codice di diritto canonico; udito il Collegio dei Consultori (che si è espresso favorevolmente nella seduta del 27 marzo 2017) e visto il parere favorevole del Vicario episcopale di Zona;

DECRETIAMO

la Chiesa di **Cristo Re** in **Milano** (Via Bartolomeo Colleoni) viene ridotta ad uso profano non indecoroso.

Come anticipato nella richiesta, l'Associazione *Colombano e Bonifacio* si impegna a recuperare gli elementi di valore liturgico ancora presenti nell'edificio (come il tabernacolo). Nel caso inoltre in cui l'Associazione abbia ad acquisire un'utilità economica dalla successiva destinazione dell'immobile, si raccomanda di considerare l'opportunità di una forma di contribuzione alle attività caritative diocesane.

Raccomandiamo una relazione sull'attuazione del presente atto.

Milano, 15 maggio 2017

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile